

DENUNCIA CONTESTUALE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE/REA E AL SUAP

INDICAZIONI OPERATIVE

PREMESSA

Dal 4 novembre 2019, la piattaforma SUAP messa a disposizione dal sistema camerale e da Infocamere è in grado di dare esecuzione all'art. 7 della Legge Regionale n. 36-2017, che stabilisce:

*"Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, **oltre alla SCIA o alla comunicazione**, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160..."*

La norma prevede che in caso di SCIA (quindi anche in caso di SCIA unica) o di comunicazione di inizio attività da inviare al SUAP, sia necessario l'inoltro mediante la Comunicazione Unica. La notizia dello svolgimento dell'attività economica deve cioè essere fornita, **con un unico invio telematico**, sia alla Camera di Commercio che al SUAP comunale, mediante una 'pratica contestuale'. La disposizione regionale opera un espresso rinvio all'art. 5 comma 2 del dpr 160/2010, che stabilisce:

"La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4".

Le due disposizioni non lasciano dubbi sulla volontà del legislatore regionale di obbligare all'invio contestuale nei casi in cui il dpr 160/2010 prevede una facoltà.

Le attività soggette ad autorizzazione o SCIA condizionata restano invece, preliminarmente, di interesse del solo SUAP. In queste ipotesi, infatti, l'attività economica non può essere avviata se non quando venga ottenuta l'autorizzazione/licenza o nulla osta previsto dalla legge. La richiesta del loro rilascio interessa i soli SUAP: è, cioè, adempimento amministrativo che non coinvolgerà il flusso della Comunicazione Unica. Solo il successivo avvio dell'attività – precedentemente 'autorizzata' – resta di interesse camerale e, ancora, dei SUAP comunali.

DEFINIZIONE DI PRATICA CONTESTUALE

Per pratica contestuale si intende una pratica di Comunicazione Unica indirizzata al RI e al SUAP con lo stesso protocollo Comunica. È quindi importante che nella ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica vi sia la presenza del SUAP tra gli enti destinatari.

ATTIVITA' ECONOMICHE INTERESSATE ALL'OBBLIGO DELLA CONTESTUALITA'

La norma regionale obbliga agli invii contestuali tramite la Comunicazione Unica quando l'attività debba essere comunicata al SUAP e al registro delle imprese.

Per dare attuazione alla norma regionale, le camere di commercio lombarde hanno verificato tutti i procedimenti presenti nella piattaforma SUAP *Impresainungiorno.gov.it* (**I1G**) e hanno individuato quelli soggetti a SCIA/Comunicazione per i quali sia prevista anche una 'domanda o denuncia al registro delle imprese'.

La verifica ha portato all'individuazione di numerosi procedimenti amministrativi per i quali, a partire dal 4 novembre 2019, Infocamere ha realizzato un 'vincolo tecnico' che impone l'invio contestuale obbligatorio delle pratiche alla Camera e quindi al SUAP.

Le attività per le quali è previsto il vincolo "tecnico" della contestualità (con i rispettivi codici ATECO) sono state elencate in un'apposita tabella ("**TABELLA A**")¹.

Le attività economiche indicate nella suddetta tabella possono essere avviate solo se denunciate contestualmente all'Ufficio del registro delle imprese e al SUAP con il canale della Comunicazione Unica. In linea generale, cioè, il mancato rispetto di questa condizione comporta il rifiuto/rigetto dell'iscrizione dell'attività denunciata nel registro delle imprese/REA.

Viceversa, le altre attività economiche – 'libere' o soggette a SCIA/Comunicazione con altri codici ATECO – non sono sottoposte all'obbligo della contestualità: potranno quindi continuare ad essere denunciate secondo le regole e la prassi attuale. Se soggette a SCIA/Comunicazione, vanno denunciate al SUAP e poi, entro trenta giorni dall'avvio effettivo, alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel registro delle imprese/REA. Ovviamente, nulla vieta che siano comunque denunciate contestualmente, ma in via facoltativa.

Nella colonna denominata "ECCEZIONI" della "TABELLA A", sono stati infine segnalati alcuni casi particolari, in deroga all'obbligo della contestualità.

PORTALI SUAP E RISPETTO DELLA CONTESTUALITA'

Il **vincolo tecnico** che impone l'invio di pratiche contestualmente dirette sia alla Camera di Commercio che al SUAP è previsto per la piattaforma camerale *Impresainungiorno* ed è in uso anche in qualche altra piattaforma informatica SUAP: non tutti i portali SUAP sono però allineati alla normativa regionale.

La piattaforma *Impresainungiorno* è cioè impostata per richiedere, in automatico, la contestualità dei flussi delle pratiche destinate all'Ufficio del Registro delle Imprese e al SUAP tutte le volte in cui siano compilati moduli SCIA o Comunicazioni relativi ad una delle attività indicate. Le imprese o gli intermediari che accedono a questa piattaforma e selezionano il SUAP competente, nonché il procedimento di loro interesse, sono cioè vincolati, al termine della compilazione della pratica SUAP, ad utilizzare la piattaforma DIRE per denunciare l'attività anche all'Ufficio del registro delle imprese.

L'elenco dei comuni attualmente serviti dalla piattaforma I1G è disponibile nella [pagina dedicata](#) del portale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

¹ Si precisa che l'elenco delle attività presenti in tabella, soggette al vincolo 'tecnico' della contestualità, potrebbe subire delle variazioni nel corso del tempo. E' quindi sempre opportuno verificare preventivamente, sul portale <https://ateco.infocamere.it/ateq20/#/home>, se l'attività che si intende denunciare sia effettivamente soggetta al suddetto vincolo.

ASSENZA DI 'VINCOLI TECNICI' IN CASO DI PRATICHE COMPILATE A PARTIRE DA COMUNICA- DIRE

Il vincolo tecnico della contestualità non esiste nei flussi telematici della Comunicazione Unica: ciò significa che se l'utente accede direttamente a DIRE e compila la denuncia per il registro imprese/REA (mod. I1, I2, S5, UL, R) **non** è tecnicamente vincolato a compilare anche la SCIA per il SUAP **prima della spedizione telematica**.

Il vincolo tecnico non permette l'invio di pratiche only SUAP (per le attività per le quali è prevista giuridicamente la contestualità) **mediante la piattaforma Impresainungiorno**. Ciò può determinare qualche problema operativo nel caso in cui il SUAP debba acquisire documenti o dichiarazioni a regolarizzazione della SCIA ricevuta. Tale documentazione integrativa - di interesse solo del SUAP - non può infatti essere trasmessa con Impresainungiorno (a causa del vincolo tecnico più volte ricordato). Per assicurare quindi l'inoltro anche di tali documenti al solo SUAP resta il canale della Comunicazione Unica: è possibile infatti trasmettere mod. S5 o I2 'vuoti', cioè di mero appoggio, e di allegare ad essi la documentazione destinata solo al SUAP.

ASPETTI OPERATIVI VARI

ATTIVITA' PLURIME – Il flusso contestuale presenta qualche problema nel caso in cui il modulo camerale (I2, S5, UL, R) contenga la **denuncia di più attività economiche**. In questo caso, infatti, c'è un limite tecnico che permette l'inoltro al SUAP di una sola SCIA/Comunicazione in abbinamento alla pratica camerale. Una SCIA/Comunicazione può essere abbinata al modello del registro delle imprese, mentre la seconda SCIA/Comunicazione va abbinata a un analogo modello camerale 'vuoto', cioè di mero appoggio (nel campo note di quest'ultimo deve essere indicato il n. di protocollo della prima pratica, cui essa è collegata).

Tali successive pratiche – collegate alla prima – **devono essere tutte trasmesse lo stesso giorno e non scontano il diritto di segreteria**, in quanto l'inoltro differito delle varie SCIA è dovuto unicamente ad un limite tecnico presente nel software camerale DIRE.

La situazione descritta si verifica anche in caso di **contemporanee aperture di due (o più) unità locali** nello stesso comune o in comuni diversi. Anche in questo caso la denuncia di inizio attività destinata all'Ufficio è unica e contiene più modelli UL, mentre al SUAP devono essere trasmesse tante SCIA/Comunicazioni quante sono le strutture effettivamente aperte. Anche in questo caso l'interessato, come sopra ricordato, deve trasmettere un certo numero di modelli UL di mero appoggio per consentire l'inoltro di SCIA/Comunicazioni only SUAP mediante il flusso della Comunicazione unica. Anche in questo caso l'invio delle varie SCIA al SUAP **deve avvenire lo stesso giorno** dell'invio della prima SCIA, abbinata al primo mod. UL.

PRIMA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESA INDIVIDUALE CHE INTENDE AVVIARE CONTESTUALMENTE PIU' ATTIVITA' - In caso di iscrizione di impresa individuale che avvia più attività contestualmente, si suggerisce di iscrivere l'impresa inattiva e, una volta ottenuta questa iscrizione, di procedere all'invio lo stesso giorno delle SCIA/comunicazioni contestualmente al SUAP e al Registro Imprese. L'indicazione, nelle note delle denunce, del collegamento tra i protocolli consentirà l'addebito di un solo diritto di segreteria mentre ciascuna denuncia resta autonomamente soggetta all'imposta di bollo.

Il Dirigente dell'Area Front End registro delle imprese
(f.to Giovambattista Franco)

Il Dirigente dell'Area Registro delle Imprese
(f.to Gianfrancesco Vanzelli)

Milano, 6 dicembre 2019
Aggiornamento: 25/06/2020 e 10/04/2025